

L'avviso della Corte: la riforma sia per i cittadini non per i partiti

Corriere della Sera · 15 Nov 2024 · 2 · Di Giovanni Bianconi

ROMA Al centro della decisione della Consulta c'è lo Stato nella forma e nelle funzioni previste dalla Costituzione del 1948, con i suoi principi guida: l'unità della Repubblica, la solidarietà e — soprattutto — l'eguaglianza dei cittadini e la garanzia dei loro diritti. Insieme a quelli introdotti successivamente, come l'equilibrio di bilancio. È sulla base di questi criteri che è stata giudicata (e in buona parte bocciata) la legge sull'autonomia differenziata, recuperando il senso costituzionale originario del regionalismo. Non più, come interpretato in passato, uno strumento di spartizione del potere esercitato dai partiti a seconda delle convenienze (basti pensare alle Regioni costituite solo nel 1970, con ben 22 anni di ritardo dovuti ai timori democristiani di governi locali in mano ai comunisti), bensì un sistema per migliorare i servizi da offrire ai cittadini. Una visione ribaltata del regionalismo, sottratto a egoismi territoriali o di parte per restituirgli un ruolo effettivo di efficienza dello Stato nel suo insieme, così esplicitata dai giudici costituzionali: «La distribuzione delle funzioni legislative e amministrative tra i diversi livelli territoriali di governo non deve corrispondere all'esigenza di un riparto di potere tra i diversi segmenti del sistema politico, ma deve avvenire in funzione del bene comune della società e della tutela dei diritti garantiti dalla nostra Costituzione». Alla luce di questo caposaldo, la decisione di ieri — che sarà motivata nelle prossime settimane dalla sentenza curata dal relatore Giovanni Pitruzzella — sembra caratterizzata da tre punti fondamentali, ricavati dai diversi profili di incostituzionalità indicati dal comunicato diramato dal palazzo della Consulta. Il primo riguarda la necessità di mantenere in capo allo Stato centrale la disciplina dei servizi e dei diritti da assicurare ai cittadini su questioni ritenute fondamentali. Ecco allora che l'intesa sul trasferimento di poteri alle Regioni, con le conseguenti «differenziazioni» territoriali, non può riguardare «materie o ambiti di materie», bensì «specifiche funzioni legislative e amministrative». Ad esempio, nell'ambito della pubblica istruzione, si può devolvere agli enti locali la gestione dei dirigenti e del personale scolastico, ma non la determinazione dei programmi d'insegnamento. Inoltre la richiesta di maggiori poteri da parte delle Regioni dev'essere specificamente motivata e «giustificata», sulla base di elementi concreti; l'obiettivo è evitare che la devoluzione a un livello amministrativo più basso avvenga per via di accordi e convenienze politiche, realizzando invece un'effettiva maggiore tutela dei diritti ed efficienza delle erogazioni pubbliche. Il secondo punto riguarda la centralità del Parlamento, che nella legge appare sacrificata in favore del governo. Al momento la definizione dei Lep, i livelli essenziali delle prestazioni da garantire con lo spostamento delle competenze, è una sorta di delega in bianco, «priva di idonei criteri direttivi, con la conseguenza che la decisione sostanziale viene rimessa nelle mani del governo, limitando il ruolo costituzionale del Parlamento». Invece è solo dal Parlamento, dove sono rappresentate tutte le forze politiche e le diverse istanze espresse dalla società, che possono arrivare le indicazioni necessarie per una autonomia differenziata che rispetti i principi della Carta. E lo stesso Parlamento deve avere la possibilità di emendare la

legge che sancisce l'intesa tra Stato e Regioni, che non dovrà essere obbligatoriamente approvata o bocciata nel suo insieme ma potrà eventualmente essere rinegoziata in virtù delle modifiche suggerite dal potere legislativo.

Infine c'è l'aspetto finanziario della riforma, bocciata nella misura in cui rischia di mettere a rischio l'equilibrio del bilancio statale creando scompensi a favore delle Regioni meno virtuose. La norma prevede che una parte dell'irpef, cioè le tasse pagate dai cittadini, sia destinata a coprire le differenze di fabbisogno degli enti locali che non riuscissero ad autofinanziarsi per erogare i servizi di cui diventano gestori. Una misura che premia gli sprechi, o meglio «le Regioni inefficienti, che dopo aver ottenuto dallo Stato le risorse finalizzate all'esercizio delle funzioni trasferite, non sono in grado di assicurare con quelle risorse il compiuto adempimento delle stesse funzioni». Un altro rilievo per salvaguardare i principi fissati dalla Costituzione.